

Prot. n.ro 2376



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	SINDACO	P
MARCOLONGO ROBERTA	VICESINDACO	A
ORO ANDREA	ASSESSORE	P
CHIOMENTO CLAUDIO	ASSESSORE	P
CAPPELLARI DENIS	ASSESSORE	P

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL GEOM. DE GUIO DAVIDE PER PRESTAZIONE D'OPERA PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL GEOM. DE GUIO DAVIDE PER PRESTAZIONE D'OPERA PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DAL 01.06.2010 AL 31.12.2010.

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

PREMESSO che questa Amministrazione comunale ha la necessità di provvedere a colmare *pro tempore* l'insufficienza del personale attualmente in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale per l'espletamento dei procedimenti, in attesa di una complessiva risistemazione della struttura organizzativa degli uffici e dei servizi e della correlata dotazione organica, nel rispetto nei vincoli di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006, n. 296, con la prospettiva di dare corso ad idonea procedura di selezione pubblica per acquisire un'unità di personale che risulta a tutt'oggi carente per le mansioni attinenti all'urbanistica e all'edilizia privata;

RITENUTO di avvalersi temporaneamente di una collaborazione autonoma, mediante utilizzo di un'unità di personale in servizio presso un Comune contermine, a ciò debitamente autorizzata ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

DATO ATTO che per il periodo gennaio – aprile 2010 ci si è già avvalsi della collaborazione autonoma occasionale del geom. De Guio Davide, dipendente del Comune di Asiago, a ciò debitamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, stipulando con il medesimo un contratto di collaborazione;

RITENUTO di proseguire – a motivo delle esigenze sopra illustrate – di proseguire la suddetta collaborazione fino alla data del 31.12.2010;

DATO ATTO che il ricorso alla suddetta collaborazione occasionale ha carattere transitorio ed è motivato dall'esigenza di garantire, con riferimento al Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, la continuità dell'azione amministrativa e il regolare esplicarsi del pubblico servizio;

VISTA la nota in data 10-05-2010 prot. n. 2101 con la quale il Sindaco di questo Comune ha chiesto al Sindaco del Comune di Asiago di autorizzare il geom. Davide De Guio nato ad Asiago il 22-03-1980, Istruttore tecnico cat. C in servizio a tempo parziale 31/36 presso il Comune di Asiago, a prestare servizio presso il Comune di Foza nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale regolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2005), nel presupposto di un convenzionamento con il medesimo Comune di Asiago, secondo le direttive già espresse con propria precedente deliberazione n. 47 del 21.05.2010;

VALUTATA l'impraticabilità del convenzionamento con il Comune di Asiago ai fini dell'inquadramento della prestazione lavorativa del geom. De Guio Davide in base all'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311, ritenuto, conseguentemente, superato quanto stabilito nella precedente deliberazione n. 47 del 21.05.2010 e ritenuto di provvedere a definire il rapporto quale collaborazione autonoma occasionale come per i periodi precedenti;

VISTA la lettera in data 19-05-2010 prot. n 6417, pervenuta in data 21.05.2010 prot. n. 2242, con la quale la predetta Amministrazione comunale autorizzava il proprio dipendente De Guio geom. Davide a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Foza, alle sotto riportate condizioni:

- mansioni: in qualità di Istruttore tecnico presso l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata;
- decorrenza: dal 19.05.2010 al 31.12.2010;
- svolgimento della prestazione: al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Asiago;
- natura della prestazione: carattere transitorio, assenza di alcun vincolo di subordinazione e compenso a carico del Comune di Foza;
- obblighi specifici del dipendente: non recare pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, nonché dei compiti e dei doveri d'ufficio; non trovarsi in condizioni di conflitto con gli interessi e le finalità dell'Ente e/o delle sue articolazioni operative o partecipate;

RITENUTO, per quanto sopra, di avvalersi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per i procedimenti inerenti il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, della collaborazione autonoma occasionale del dipendente del Comune di Asiago De Guio geom. Davide, Istruttore tecnico cat. C, a decorrere dal 01.06.2010 fino al 30.04.2010;

RITENUTO di approvare il relativo schema di contratto, allegato *sub* A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che, per i redditi percepiti dai collaboratori occasionali eccedenti la soglia di € 5.000,00 / anno, vige l'obbligo di iscrizione del collaboratore alla gestione separata I.N.P.S. con il correlato versamento dei contributi previdenziali, a carico per 2/3 dell'ente committente e per 1/3 del collaboratore, come chiarito dalla Circolare INPS n. 103 del 06.07.2004;

DATO ATTO che la spesa per compenso, per oneri retributivi e per IRAP a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, dotati della necessaria disponibilità finanziaria:

- la spesa per compenso imponibile ai fini fiscali e rimborsi spese al cap. 1084 "Personale Ufficio Tecnico a tempo determinato";
- la spesa per oneri previdenziali a carico per la parte di reddito erogata eccedente l'importo di € 5.000,00 / anno al cap. 1085 "Oneri previdenziali e assistenziali personale Ufficio tecnico a tempo determinato";
- la spesa per IRAP a carico dell'Ente al cap. 1157 "Irap";

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dell'autorizzazione del Comune di Asiago prot. n. 6417 del 21.05.2010 al proprio dipendente De Guio geom. Davide [nato ad Asiago (VI) il 22.03.1980, Istruttore tecnico cat. C] a svolgere un incarico retribuito presso il

Comune di Foza e di stabilire, conseguentemente, di avvalersi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per i procedimenti inerenti il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, della collaborazione occasionale del suddetto, a decorrere dal 01.06.2010 fino al 31.12.2010;

- 3) di approvare lo schema di contratto di collaborazione autonoma occasionale con il geom. De Guio Davide, che si allega *sub* A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la spesa per compenso, per oneri retributivi e per IRAP a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, dotati della necessaria disponibilità finanziaria:
 - la spesa per compenso imponibile ai fini fiscali e rimborsi spese al cap. 1084 "Personale Ufficio Tecnico a tempo determinato";
 - la spesa per oneri previdenziali a carico per la parte di reddito erogata eccedente l'importo di € 5.000,00 / anno al cap. 1085 "Oneri previdenziali e assistenziali personale Ufficio tecnico a tempo determinato";
 - la spesa per IRAP a carico dell'Ente al cap. 1157 "Irap";
- 5) di demandare al Sindaco quale Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata – giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'08.10.2009 - la sottoscrizione del contratto di collaborazione occasionale;
- 6) di demandare al Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

PROPONE

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 28-05-2010

Il Sindaco
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 28-05-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 28-05-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dell'autorizzazione del Comune di Asiago prot. n. 6417 del 21.05.2010 al proprio dipendente De Guio geom. Davide [nato ad Asiago (VI) il 22.03.1980, Istruttore tecnico cat. C] a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Foza e di stabilire, conseguentemente, di avvalersi presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per i procedimenti inerenti il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, della collaborazione occasionale del suddetto, a decorrere dal 01.06.2010 fino al 31.12.2010;
- 3) di approvare lo schema di contratto di collaborazione autonoma occasionale con il geom. De Guio Davide, che si allega *sub* A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la spesa per compenso, per oneri retributivi e per IRAP a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, dotati della necessaria disponibilità finanziaria:
 - la spesa per compenso imponibile ai fini fiscali e rimborsi spese al cap. 1084 "Personale Ufficio Tecnico a tempo determinato";
 - la spesa per oneri previdenziali a carico per la parte di reddito erogata eccedente l'importo di € 5.000,00 / anno al cap. 1085 "Oneri previdenziali e assistenziali personale Ufficio tecnico a tempo determinato";
 - la spesa per IRAP a carico dell'Ente al cap. 1157 "Irap";

- 5) di demandare al Sindaco quale Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata – giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'08.10.2009 - la sottoscrizione del contratto di collaborazione occasionale;
- 6) di demandare al Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Prot. n.

L'anno **duemiladieci** il giorno _____ del mese di **giugno** in Foza, nella Residenza Municipale,

TRA

Il COMUNE DI FOZA, con sede legale a Foza (VI) in via Roma n. 4, C.F. 00537800245, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Sindaco Oro dott. Giovanni Alessio in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 08.10.2009;

E

Il geom. DE GUIO DAVIDE, nato ad Asiago (VI) il 22.03.1980, residente ad Asiago (VI) in via dell'Artigianato n. 145, C.F. DGEDVD80C22A465T, di seguito indicato come "collaboratore";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il suddetto schema di contratto;

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione occasionale, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida al collaboratore l'incarico di collaborazione occasionale presso l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i seguenti contenuti:
svolgimento delle attività istruttorie per i procedimenti amministrativi inerenti i Servizi Urbanistica – Edilizia privata; relazioni con il pubblico per i procedimenti di competenza; attività di tutoraggio a beneficio di n. 1 unità di personale interno, incardinata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, allo scopo di offrire un'ideale formazione in materia urbanistica ed edilizia.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. La collaborazione si svolge presso la Sede municipale del Comune di Foza.
3. Il collaboratore è tenuto a garantire che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche degli organi di governo, alle quali il collaboratore dovrà uniformarsi.

4. Il Comune si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e avrà luogo fino al 31.12.2010, prevedendo una presenza del collaboratore presso il Servizio Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Foza pari ad un massimo di 36 ore/mese effettive, da coordinarsi in accordo con le esigenze di servizio indicate dall'Amministrazione comunale.

2. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

Articolo 5 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Foza corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo orario di euro 30,00 comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72). Detto compenso, calcolato su base oraria, sarà maggiorato di un importo pari a € 15,00 per ogni giorno di presenza a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per raggiungere il luogo di svolgimento della collaborazione.

2. Il suddetto compenso, determinato come sopra, sarà erogato al collaboratore nella formula di rate mensili, calcolate in ragione delle ore effettivamente lavorate e documentate, per un ammontare complessivo, in relazione al periodo di durata del rapporto contrattuale, pari a euro 9.420,00, al lordo delle ritenute di legge.

3. Il suddetto compenso verrà riconosciuto esclusivamente per l'effettivo servizio prestato.

4. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

5. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dall'Ente committente:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- al contributo previdenziale INPS (gestione separata), per la parte di compenso percepita superiore alla soglia di € 5000,00 / anno, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e

successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'Ente committente;

- all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la parte di compenso percepita superiore alla soglia di € 5000,00 / anno, secondo le aliquote contributive stabilite dalla vigente normativa, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'Ente committente.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del D.lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'Ente committente

6. In funzione di quanto sopra, il collaboratore, anche a fronte di eventuali ulteriori rapporti di collaborazione intrattenuti con committenti diversi, è tenuto a comunicare tempestivamente, in pendenza del rapporto, l'intervenuto superamento della soglia reddituale di € 5.000,00 / anno, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi di cui al precedente comma.

Articolo 6 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Per cause di infortunio o di malattia, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo.

2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

Articolo 7 – Obblighi del committente

1. L'Amministrazione comunale dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore a copertura di eventuali rischi derivanti da infortunio per motivi di servizio (escluso il rischio *in itinere* per l'accesso al luogo di svolgimento della collaborazione sia in andata che in ritorno) e da responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni.

Articolo 8 - Estinzione del contratto

1. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- * gravi inadempienze contrattuali;
- * sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- * commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge 55/90 e successive modificazioni;
- * danneggiamento o furto di beni;
- * inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
- * impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 9 – Spese

1. Il presente contratto redatto, in duplice copia in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso di uso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.

26.04.1986, n. 131 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della Tabella Allegata sub B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

2. Eventuali spese di bollo sono a carico del collaboratore.

Articolo 10 – Controversie

1. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione o applicazione del presente contratto, le parti individuano quale foro competente il Tribunale Bassano del Grappa.

Il collaboratore De Guio Davide, nato ad Asiago (VI) il 22.03.1980, residente ad Asiago (VI) in Via dell'Artigianato n. 145, autorizza il Comune di Foza al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaboratore De Guio geom. Davide _____

Il Sindaco Oro dott. Giovanni Alessio _____

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **142**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **09.06.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **05.07.2010**

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea